## **Motivazione**

## Capitolo 1°

## 1. Svolgimento del processo

Con decreto di citazione del 18.2.99 Canale Carmelo, Casciolo Gaspare e Pandolfo Giuseppe venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti come in rubrica.

All'udienza del 25.10.00 venivano sollevate in via preliminare alcune eccezioni da parte dei difensori, essenzialmente relative alla nullità dell'imputazione e del procedimento, decise dal collegio all'udienza del 9.11.00, nella quale veniva aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove con l'acquisizione della documentazione offerta.

L'istruzione dibattimentale si articolava mediante l'audizione di numerosi tra testimoni, consulenti tecnici o imputati di reato connesso, rispettivamente indicati dalle diverse parti processuali.

Solo per comprendere la portata dall'attività istruttoria svolta (articolatasi dal 11.1.01 al 5.7.04) basti considerare che sono state espletate oltre 162 prove dichiarative, comprensive di sei confronti, dell'esame dei consulenti tecnici e dei periti nominati d'ufficio per gli accertamenti contabili sulle disponibilità patrimoniali dell'imputato Canale.

L'istruzione è stata arricchita da una ponderosa produzione documentale, sia acquisita ex artt. 234, 237, 238 *bis* c.p.p., sia mediante ripetuti accordi acquisitivi raggiunti tra le parti nel corso del processo.

Questi documenti sono stati uniti agli atti già originariamente facenti parte del fascicolo per il dibattimento, segnatamente i verbali degli incidenti probatori dei numerosi collaboratori di giustizia esaminati ex art. 392 lett. d) c.p.p. (come modificato dall'art. 4 L. 267\97).

1

Se gli imputati non si sono sottoposti all'esame chiesto dal P.M., vi sono da segnalare i numerosi interventi dell'imputato Canale che ha reso più volte delle dichiarazioni spontanee, così come ha fatto, del resto, anche il Casciolo al termine del processo.

Dopo la chiusura dell'istruzione dibattimentale e l'indicazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, le parti illustravano le loro rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

Segnatamente il P.M. articolava la sua requisitoria nelle udienze del 5, 8, 12, 14, 15 e 19 luglio del 1994, mentre i difensori in quelle del 24.9.04, dell'1, 4 e 18 ottobre 1994.

Infine all'udienza del 15.11.04, dopo che il P.M. rinunciava al suo diritto alla replica, veniva raccolta la dichiarazione spontanea dell'imputato Casciolo Gaspare.

Subito dopo il collegio si ritirava per la deliberazione e nella stessa giornata dava lettura del dispositivo, con riserva della motivazione nel termine di 90 giorni, da ultimo prorogato di ulteriori 60 giorni ex art. ex art. 154 co. 4° *bis*, disp. att. c.p.p.

## 2. Questioni preliminari

Prima di entrare nel merito della valutazione del materiale probatorio è necessario occuparsi delle due questioni preliminari mosse dalla difesa del Canale e ribadite nelle conclusioni finali, precisando che le stesse, in verità, hanno già trovato soluzione nella fase preliminare all'apertura del dibattimento, con l'ordinanza del 9.11.00, alla motivazione della quale per completezza si rinvia.

La difesa ha in primo luogo eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per la carente o generica descrizione delle imputazioni, tale da non aver consentito di esplicare il diritto di difesa.

Il rilievo non sembra fondato atteso che dalla lettura delle imputazioni, riportate in epigrafe, si evince con sufficiente chiarezza quali siano le condotte riferibili al Canale - come del resto agli altri imputati - laddove vengono indicate, non solo le ipotizzate violazioni ai doveri di ufficio in cui l'imputato sarebbe incorso per porre in essere il concorso nel reato associativo, ma anche le trame soggettive di riferimento e soprattutto i soggetti mafiosi asseritamene favoriti attraverso l'attività di comunicazione di notizie riservate e quant'altro.